

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO
E QUALITA' AREE TURISTICHE

Visti:

- il RD 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, concernenti disposizioni legislative in materia di marchi registrati;
- la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)" ed , in particolare l'art. 16 "Agenzie sicure in Emilia Romagna"
- la delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 "Determinazione delle modalità di accesso e di gestione dell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia Romagna " ed in particolare l'allegato A Modalità attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna" che al punto 4 stabilisce che:

"E' istituito un marchio di qualità rappresentato graficamente dal logo che verrà definito con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Turismo, che sarà assegnato alle agenzie iscritte nell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia Romagna ". Il Marchio, una volta acquisito, deve essere esposto in modo visibile sulle strutture dell'agenzia e sul materiale promozionale della stessa, secondo quanto previsto nella determinazione sopracitata, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna prima della pubblicazione dell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia Romagna ";

Ritenuto di dover procedere alla definizione del marchio di qualità di cui al precedente comma ed all'individuazione delle modalità di utilizzo del marchio stesso, mediante i seguenti allegati al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale:

- A) Individuazione e caratteristiche tecniche del logo;
- B) Modalità di utilizzo del logo.

Vista, inoltre, la stessa delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 che all'allegato A - punto 9 "Registrazione del marchio" stabilisce tra l'altro che:

"La Regione provvederà alla registrazione del marchio presso gli organismi competenti secondo la normativa vigente";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al deposito della domanda di registrazione e della dichiarazione di protezione del marchio definito nell'allegato A) " Individuazione e caratteristiche tecniche del logo " , parte integrante del presente atto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa in conformità con la delibera della Giunta Regionale 24 marzo 2003, n. 447;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

- A) di definire, per i motivi espressi in premessa, il marchio "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle agenzie di viaggio operanti in Emilia Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna", secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 "Determinazione delle modalità di accesso e di gestione dell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna " - allegato A Modalità attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" - punto 4 "Marchio di qualità";
- B) di individuare il logo che rappresenta graficamente il marchio "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna nonché le modalità di utilizzo del logo stesso negli allegati di seguito indicati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
Allegato A " Individuazione e caratteristiche tecniche del logo";
Allegato B "Modalità di utilizzo del logo";
- C) di dare atto, secondo quanto previsto dalla delibera 2238/2003 - allegato A -punto) "Registrazione del marchio", che il Presidente della Giunta regionale depositerà, ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, la domanda di registrazione del, marchio "Agenzia Amica" Regione Emilia Romagna da assegnare alle agenzie di viaggio operanti in Emilia Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna" all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero delle Attività Produttive;
- D) di dare atto che alle spese necessarie per la registrazione del marchio si provvederà mediante procedura in economia, di cui al regolamento 14 marzo 2001, n. 6 "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali" - art 16;
- E) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio
Valter Verlicchi

- - -

Allegato A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo"

- 1.1 Marchio tecnico**
- 1.2 Marchio - Versione orizzontale, per applicazioni particolari. Rapporti dimensionali**
- 1.3 Marchio - Versione a colori: colori di riferimento (Pantone e quadricromia).**
- 1.4 Marchio - Versione bianco/nero, riferimenti colore.**
- 1.5 Marchio - Utilizzo su fondi scuri.**
- 1.6 Marchio - Riduzione massima**
- 1.7 Applicazioni: Intestati d'agenzia cartacei**
- 1.8 Applicazioni: Targa/Insegna esterna**
- 1.9 Applicazioni: Vetrofania**
- 1.10 Applicazioni: Esempio posizionamento**
- 1.11 Applicazioni: Badge banconisti**
- 1.12 Applicazioni: Tendina da banco sagomata**
- 1.13 Applicazioni: Materiali promozionali**
- 1.14 Applicazioni: Applicazione web**

Regione E-R - Agenzia Amica

1.1 Marchio Tecnico - descrizione : lettera A di colore bianco con stella gialla all'esponente, su un fondo blu graduato all'interno di un rettangolo con i lati arquati e gli angoli raccordati.

Dicitura: Agenzia Amica di colore nero su fondo bianco e logo della Regione Emilia-Romagna nei colori istituzionali.




Regione E-R - Agenzia Amica

1.2 Marchio - versione orizzontale, per applicazioni particolari.
Rapporti dimensionali.




Regione E-R - Agenzia Amica

1.3 Marchio - versione a colori: colori di riferimento (Pantone e quadricromia).



Regione E-R - Agenzia Amica

1.4 **Marchio** - versione bianco/nero, riferimenti colore.



Regione E-R - Agenzia Amica
1.5 **Marchio** - Utilizzo su fondi scuri.



Regione E-R - Agenzia Amica


1.6 Marchio - Riduzione massima - riduzione massima: base 10,5 mm.
È consigliabile comunque non scendere sotto i 15 mm di base,
per non compromettere la leggibilità del marchio «Regione Emilia-Romagna».



Regione E-R - Agenzia Amica

1.7 Applicazioni: Intestati d'agenzia cartacei

Il marchio potrà essere utilizzato in abbinamento a quello dell'agenzia, avendo cura di mantenere un'area libera attorno al marchio ampia almeno come indicato. La griglia NON deve essere riprodotta.



Regione E-R - Agenzia Amica

1.8 Applicazioni: Targa/Insegna esterna - materiale: metacrilato spessore 20 mm o lamierino.




Regione E-R - Agenzia Amica

1.9 Applicazioni: Vetrofania - materiale: PVC colato, stampa bifacciale.



Regione E-R - Agenzia Amica

1.10 Applicazioni: Esempio posizionamento Targa/Insegna e Vetrofania.



Regione E-R - Agenzia Amica

1.11 Applicazioni: Badge banconisti - materiale: cartoncino 300 g/mq + bustina con clip.



Regione E-R - Agenzia Amica

1.12 Applicazioni: Tendina da banco sagomata - materiale: cartoncino 300 g/mq o Forex 3 mm.



Regione E-R - Agenzia Amica

1.13 Applicazioni: Materiali promozionali: matita, mug/portapenne, Post-it.



Mug/Portapenne

Post-it



Matita_ vista dei due lati

Regione E-R - Agenzia Amica

1.14 Applicazioni: Applicazione web

Possono essere utilizzati “bottoni” orizzontali (circa 230x60 pixel),
o verticali (circa 84x110 pixel), con link al sito “Agenzia Amica” o “Regione Emilia Romagna”
I “bottoni” sono scaricabili dal sito della Regione:
www.regione.emilia-romagna.it/fr_turismo.htm

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.goviaggi.it>. The page features the 'GO viaggi' logo and the 'Agenzia Amica' logo. A navigation menu includes links for home, flights, hotels, cars, vacation packages, cruises, deals, destinations & interests, maps, and corporate travel. Below the menu are links for Site Map, My Trips, My Profile, and Customer Support.

The main content area is titled 'BUILD YOUR OWN TRIP' and includes a search form with the following fields and options:

- Departing from:
- Going to:
- Depart: Mar | 9 | Noon
- Return: | | Noon
- Adults: 1 | Seniors: 0 | Children: 0
- Search button

Additional features include:

- TRAVELER TOOLS:** Travel Alerts, Flight Status, Airport Information, Get deals via e-mail.
- TODAY'S DEALS:** Hotel deals from \$29, S.F. hotels from \$59, Vegas trips from \$399, NYC hotels from \$59, Cruise Sale!
- DESTINATION DEALS:** Hawaii, Los Angeles, Las Vegas, Caribbean, Europe, Orlando, More...
- TOP SPONSORS:** Universal Orlando® Resort
- CUSTOMER SUPPORT:** Privacy and security
- FEATURED TRAVEL DEALS:** Free night savings: 4-night air/hotel trips to Hawaii from \$489; Mexico on sale: Receive great bonus offers and trips from \$406.

Allegato B "Modalità di utilizzo del logo.

Art. 1 Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna deposita, ai sensi del R.D. n. 929/1942, il marchio collettivo "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle agenzie di viaggio operanti in Emilia Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna", secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 "Determinazione delle modalità di accesso e di gestione dell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia Romagna " - allegato A Modalità attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna" - punto 4 "Marchio di qualità" nel settore merceologico comprendente i "Servizi (per conto terzi)" di cui alla Classe 39 "Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione viaggi" come riportato nella guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e si propone:

- a) di tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio di qualità di cui sopra;
- b) di autorizzare i soggetti iscritti nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna" ad utilizzare il suddetto marchio di qualità, secondo le modalità di concessione e d'uso del marchio stesso previste dai punti 4,5,6,8 e 9 dell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003;
- c) di controllare, ai fini dell'applicazione delle procedure previste ai punti 8 e 9 dell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 di cui sopra, che il marchio collettivo sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme, attraverso l'attività svolta dalle Province ai sensi dell'articolo 4 L.r. 7/03.

Art. 2 Uso del marchio

1. La concessione per l'uso del marchio collettivo è disposta a condizione che vengano rispettate, le seguenti norme:

- a) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato per contraddistinguere **i servizi** di cui alla Classe 39 "Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione viaggi" come riportato nella guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi del RD n. 929 del 21 giugno 1942 e delle successive modifiche, **offerti dalle agenzie di viaggio operanti** in Emilia Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna";
- b) che i servizi che il marchio collettivo regionale contraddistingue con le modalità di identificazione previste nel presente atto, siano quelli derivanti dalle attività previste dagli articoli. 2 "Definizione attività distintive" e 3 "Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo" della L.r. 7/03;
- c) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato, secondo le disposizioni dell'

Allegato A " Individuazione e caratteristiche tecniche del logo al presente atto, in almeno due fra le seguenti quattro modalità: vetrofanie, insegna esterna, gadget e materiale pubblicitario, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto offerto;

- d) che il marchio collettivo regionale sia utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione dell'impresa concessionaria, purché vengano rispettate le norme d'uso sopra citate;
- e) che il marchio collettivo regionale non sia affiancato ad altri marchi, icone e sponsor;
- f) che la carta intestata e gli imballaggi riportanti il marchio collettivo regionale non possono essere ceduti a terzi che non siano altri concessionari;
- g) che ogni concessionario realizzi forme di autocontrollo sul corretto utilizzo del marchio assegnato, in aggiunta alle attività di controllo previste delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003.

Art. 3 Requisiti di garanzia

Il marchio collettivo regionale "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna è assegnato a tutte le agenzie di viaggio operanti in Emilia Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna" secondo le modalità previste dall'art. 16 della L.r. 7/03 e dalla delibera di Giunta 2238/03.

I concessionari sono pertanto tenuti al mantenimento delle garanzie offerte per l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna", rispetto agli elementi di qualità dei servizi offerti (livello organizzativo, affidabilità, eticità dell'offerta) nonché alle altre condizioni previste per l'accesso, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della delibera di Giunta 2238/03).

Art. 4 Obblighi dei concessionari che utilizzano il marchio

I concessionari che intendono utilizzare il suddetto marchio collettivo regionale devono sottostare agli impegni previsti all'art. 2 per l'uso del marchio nonché a quelli relativi al mantenimento dei requisiti di garanzia previsti all'art. 3 del presente allegato, evitando i comportamenti elencati al successivo art. 5 che causano la sospensione del marchio (secondo quanto previsto al punto 8 dell'allegato A della delibera di Giunta 2238/03).

Art. 5 Comportamenti potenzialmente lesivi del marchio

Sono definiti comportamenti potenzialmente lesivi l'immagine del marchio:

- la frode;
- la pubblicità ingannevole;
- il mancato rispetto delle modalità fissate dal presente atto per l'utilizzazione del marchio in fase commerciale;
- le false dichiarazioni o le false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di controllo;

- il mancato rispetto della normativa riguardante l'attività di organizzazione e vendita viaggi;
- l'uso del marchio per prodotti diversi da quelli previsti **Allegato A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo"** del presente atto;
- impedire o rendere difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 1 del presente allegato.
